



**CITTA' DI CHIARI**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

P.zza Martiri d. Libert , 26 - 25032 Chiari (BS) - C.F. 00606990174 - P. I. 00572640985  
n. tel.: 0039 030 70081 - n. fax: 0039 030 712011 - e-mail PEC: comunedichiari@legalmail.it - sito internet: www.comune.chiari.brescia.it

N. 65/2019

14 MAG 2019

**ORDINANZA:**

**per l'adozione di provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da zanzare**

**IL SINDACO**

**AVVISA**

In seguito alla comunicazione di un caso di DENGUE segnalato dall'ATS – Direzione Sanitaria Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Equipe Territoriale Igiene 2 Franciacorta occorso nel nostro territorio si porta nuovamente all'attenzione di tutta la cittadinanza l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 15.04.2019 per il controllo della proliferazione delle zanzare e per prevenire la trasmissione del virus tramite puntura.

E' quindi necessario dare applicazione alle disposizioni previste dal Piano Nazionale Integrato di sorveglianza in risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus CHIKUNGUNYA, DENGUE e ZIKA – 2018.

Preso atto che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica,   considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n. 14381 "Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011-2014") ovvero territorio in cui   presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya/Dengue, con la conseguente necessit  di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'eventuale insorgere del fenomeno;

Vista la circolare del Ministero della Salute prot 20115 del 16.06.2015 avente per oggetto "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia" e la circolare prot. 2991 del 28.01.2016 avente per oggetto: "Infezioni da Virus Zika – Misure di prevenzione e controllo" seguita dalla circolare prot. 4776 del 19.02.2016 avente per oggetto "Aggiornamento su Infezione/Malattia da Virus Zika (MVZ)";

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia   la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto   necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Ritenuto che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di

---

particolare consistenza, con associati rischi sanitari attestati dalla ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di Brescia, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati anche in aree private;

#### RICORDA

le seguenti misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui la cittadinanza deve attenersi per il contenimento e diffusione delle zanzare in ambito privato, peri-domestico e aziendale:

- A tutta la cittadinanza, ai soggetti gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte, immobili ed edifici strutturati con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.), di:
  1. evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
  2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;
  3. trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
  4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
  5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.
- A tutti i conduttori di orti, di eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; di chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.

- 
- Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia; di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
  - Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; di svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.
  - Ai responsabili dei cantieri: di evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni; sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua; provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
  - Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di eseguire l'innaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta di acqua, di eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione; di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi appositi.
  - Ai proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di vasche di laminazione e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, di effettuare tutte le operazioni manutentive necessarie a garantire lo svuotamento tempestivo e completo dell'acqua ivi contenuta, assicurandosi che non vi

---

permangono ristagni d'acqua piovana. In alternativa devono essere effettuati idonei trattamenti larvicidi delle acque ristagnanti con periodicità atta ad evitare la proliferazione degli insetti, utilizzando prodotti biologici;

- Ai proprietari e/o gestori, o comunque a chi abbia l'effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua o specchi d'acqua di qualunque tipo (ornamentali, per la pesca sportiva, per l'allevamento del pesce e degli animali da cortile ecc.) di effettuare idonei trattamenti larvicidi delle acque con periodicità atta ad evitare la proliferazione degli insetti, utilizzando prodotti biologici alle dosi riportate in etichetta proporzionalmente ai volumi d'acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate, oppure di introdurre negli specchi d'acqua una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l'abbattimento delle larve di zanzara in ragione all'ampiezza dello specchio d'acqua stesso e ai volumi d'acqua presenti;
- All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida. In alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida biologico ad ogni ricambio nel periodo da aprile a fine ottobre. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

INDIVIDUATA nell'immagine allegata la zona dove devono essere maggiormente concentrati gli interventi adulticidi e larvicidi per ridurre drasticamente e rapidamente la densità dell'insetto vettore,

IN QUALITÀ di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs 112/1998, richiamato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. n. 50 ("Competenze del Sindaco") comma 5 che individua, tra le competenze attribuite al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

DATO ATTO che in ordine alla presente ordinanza sono stati formalmente acquisiti i seguenti pareri favorevoli: parere tecnico sottoscritto dal Dirigente Settore 4 Territorio Patrimonio Ambiente Protezione Civile Maifreni arch. Aldo, parere di legittimità sottoscritto dal Segretario Generale Dott.ssa Maria Lamari;

#### RACCOMANDA

A tutti i cittadini residenti nella zona individuata, oltre alla effettuazione di quanto sopra ricordato, di adottare misure di prevenzione individuali quali abbigliamento idoneo che lasci scoperto il minor numero di zone corporee e l'utilizzo di preparati insetti-repellenti per uso topico da spruzzare o spalmare sulle zone scoperte. Nelle abitazioni, per evitare l'ingresso delle zanzare, raccomanda di ricorrere all'uso di zanzariere su porte e finestre, nonché raccomanda di utilizzare spirali fumigene per uso esterno o elettroemanatori di insetticida per ambienti interni.

ATTESO CHE il Comune ha attivato le azioni di competenza dando disposizioni per l'effettuazione tempestiva e straordinaria di trattamenti adulticidi e larvicidi presso le aree pubbliche nella zona individuata;

Si rimanda altresì alle raccomandazioni, allegate,

---

### ORDINA

A tutti i cittadini residenti nella zona di Via Gianbattista Rota e per un raggio di 200 mt. Qualora necessario e a completamento dei trattamenti di cui sopra, di consentire l'accesso nelle aree private agli operatori dell'impresa di disinfestazione incaricata dal comune

### AVVERTE

l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'art. 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali/amministrative.

La responsabilità per le inadempienze verranno fatte ricadere su coloro i quali risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito dove l'inadempienza avrà avuto luogo. Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti.

### INFORMA

che la presente ordinanza sarà resa nota tramite la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Chiari e che ne sarà data diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e, nella zona individuata, con le modalità ritenute più adatte alla situazione.

### DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. La vigilanza è esercitata tramite accertamenti in sopralluogo, quali ad esempio il controllo del grado di infestazione anche in area privata verificando la presenza di eventuali larve, e con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- **giurisdizionale** al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (L. 1034/1971 e s.m.i.);
- **straordinario** al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (DPR n. 1199/1971 e s.m.i.).

**Per IL SINDACO**  
**Dott.ssa Foglia Vittoria**

*Vittoria Foglia*

## **Raccomandazioni per la popolazione generale per la prevenzione delle punture di insetti**

Per ridurre il rischio di trasmissione delle arbovirosi, la **misura preventiva** più idonea è quella di **evitare la puntura di artropodi** (in particolare flebotomi, zecche e zanzare).

In particolare, nei confronti delle punture di zanzara l'approccio alla prevenzione è influenzato dal livello di concentrazione dei vettori e, quindi, in alcuni casi, può essere necessario adottare più misure di prevenzione, quali:

- ♦ all'aperto, utilizzare con moderazione repellenti cutanei per uso topico, da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo; è necessario, comunque, attenersi scrupolosamente alle norme indicate sui foglietti illustrativi dei prodotti repellenti; spirali e zampironi vanno usati solo per uso esterno. (vedi scheda corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare del sito Ministero della salute)
- ♦ alloggiare in stanze dotate di impianto di condizionamento d'aria o, in mancanza di questo, di zanzariere alle finestre e alle porte che si affacciano all'esterno dell'abitazione, curando che queste siano a maglie fitte e siano tenute in ordine, ben chiuse e senza fessure;
- ♦ nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di estratti di piretro o di piretrine o utilizzare elettro emanatori di insetticida;
- ♦ indossare indumenti di colore chiaro che coprano il corpo il più possibile (ad es. con maniche lunghe e pantaloni lunghi) ed evitare l'uso eccessivo di profumi, in quanto gli insetti sono attirati da odori gradevoli;
- ♦ evitare di soggiornare a lungo in zone in cui sia presente acqua stagnante;
- ♦ se si dispone di un giardino o un qualsiasi spazio all'aperto quale un balcone, devono essere eliminati tutti i contenitori pieni d'acqua quali sottovasi o annaffiatori, che facilitano la produzione massiccia di zanzare.

## **Misure nei confronti del paziente e dei familiari e/o conviventi – Chikungunya, Dengue e Zika**

**-I**

Al fine di ridurre la diffusione della malattia è raccomandato l'isolamento domiciliare fiduciario del caso possibile probabile o confermato, fino ad esclusione della patologia e, comunque, non oltre il periodo di trasmissibilità del virus (7 giorni dall'inizio dei sintomi per Chikungunya e

Dengue, 14 giorni per Zika), nonché l'adozione di misure protettive nei confronti delle punture di insetto per contribuire, in tal modo, ad interrompere la trasmissione. Tali misure si applicano anche in caso di sospetto focolaio epidemico presunto e/o confermato.

**-Misu**

Familiari, conviventi o persone che svolgono funzioni di assistenza nei confronti dei pazienti affetti da tali malattie devono utilizzare le precauzioni generali per le malattie a trasmissione parenterale, quali:

- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone, prima e dopo aver assistito il paziente, e, comunque, dopo aver rimosso i guanti;
- utilizzare guanti, non sterili, qualora sia previsto il contatto con sangue del paziente;
- non utilizzare prodotti taglienti impiegati per la cura o l'assistenza del paziente.

